

# Quando il conglomerato bituminoso non è rifiuto

---

21 Giugno 2018

Il Ministero dell'Ambiente ha emanato l'allegato DM con cui vengono fissate le regole per stabilire con esattezza quando il fresato da conglomerato di bitume va considerato rifiuto e quando invece può essere riutilizzato.

Le regole si applicano al conglomerato classificato con codice EER 17.03.02 quale quello proveniente da fresatura a freddo, demolizione di pavimentazione o granulato che è stato recuperato.

Dal 31 ottobre pv. (120gg dall'entrata in vigore del DM che è il 3 luglio 2018) i produttori (gestori di impianti di produzione di granulato da conglomerato bituminoso) potranno presentare istanza di autorizzazione e nelle more, previa dichiarazione sulla conformità dei parametri tecnici inviata all'ARPA ed all'Autorità competente, il granulato potrà essere utilizzato.

[33051-dm ambiente-granulato asfalto.pdf](#)[Apri](#)